

Modifiche al Decreto Ministeriale n. 107 del 18 marzo 2022, recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che all'articolo 6 ha disposto la ridenominazione del «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» in «Ministero della cultura»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, che all'articolo 26-bis ha istituito fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione";

VISTO in particolare il secondo comma dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, come modificato dall'art. 7, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in attesa di conversione, secondo il quale "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 marzo 2024, mediante le procedure di cui all' articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché



della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all' articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea ST 10160/21 del 13 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come modificata dalla Decisione ST 16051/23 del 8 dicembre 2023;

VISTA, in particolare, la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, altresì, l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,



comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 26 novembre 2020, n. 63, recante "Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR che individua e specifica i relativi *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto sopracitato;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-



contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante indicazioni attuative dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il parere espresso con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 5 dicembre 2022, n. 264482, con cui l'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità a valere sul PNRR dei costi sostenuti per il personale da impiegare nell'attuazione dei progetti finanziati da Regioni e Province autonome;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30 recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

VISTO il decreto del Direttore Generale Incaricato 21 marzo 2023 n. 266, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura", come integrato dal Decreto del Segretario Generale del 15 novembre 2023, n. 1268;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della cultura PNRR – M1C3 – (Si.Ge.Co.) Versione 1.2, adottato con Decreto del Segretario Generale 4 dicembre 2023, n. 1389, ed i relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



(PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025";

TENUTO CONTO degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che il Target M1C3-17 prevede gli obiettivi dell'ultimazione degli interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori, su 3000 beni e dell'avvio degli interventi, con certificazione dell'inizio dei lavori, su altri 900 beni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della Misura M1C3 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0, Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", è previsto l'Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" per il quale il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna al Ministero della cultura l'importo complessivo di 600.000.000,00 euro;

CONSIDERATO che l'Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui 590 milioni di euro per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (Linea di azione 1), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di completamento del censimento del patrimonio costruito rurale e attuazione di strumenti informativi nazionali e regionali volti a raccogliere conoscenze su architettura e paesaggio rurale, metodi e tecniche di intervento, trasferimento di buone pratiche e cultura del riuso (Linea di azione 2);

VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2022, n. 107, recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), "Rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR";

CONSIDERATO che con il suddetto decreto ministeriale 18 marzo 2022, n. 107 sono stati assegnati alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 590 milioni di euro per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati



rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (Linea di azione 1) come indicato nella seguente tabella:

Regioni e P. A.	Quote riparto PNRR	Risorse assegnate
Abruzzo	1,09%	6.454.237,55€
Basilicata	1,73%	10.208.684,36 €
Calabria	5,59%	32.951.612,73 €
Campania	12,27%	72.414.155,23€
Molise	0,71%	4.179.740,77 €
Puglia	9,54%	56.263.724,77€
Sardegna	4,09%	24.145.121,99€
Sicilia	12,98%	76.582.722,60 €
Totale Mezzogiorno	48%	283.200.000,00 €
Emilia Romagna	4,88%	28.765.741,18€
Friuli Venezia Giulia	1,76%	10.372.444,72 €
Lazio	8,14%	48.024.154,14 €
Liguria	2,59%	15.272.009,68 €
Lombardia	8,35%	49.253.212,76€
Marche	2,62%	15.478.909,06 €
Pr. Aut. Bolzano	0,94%	5.568.927,33€
Pr. Aut. Trento	0,81%	4.783.914,16 €
Piemonte	6,69%	39.494.512,07 €
Toscana	5,50%	32.473.587,58€
Umbria	1,94%	11.421.814,77€
Valle d'Aosta	0,41%	2.444.149,47 €
Veneto	7,36%	43.446.623,08€
Totale Centro Nord	52%	306.800.000,00 €
Totale Italia	100%	590.000.000,00€

VISTO in particolare l'art. 5 del citato decreto ministeriale 18 marzo 2022, n. 107, a sensi del quale le eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei Soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi richiamati nel decreto medesimo e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 144, recante "Assegnazione delle risorse PNRR – Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Component 3 "Turismo e Cultura 4.0", Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", Componente 2 "Completamento del censimento del patrimonio costruito rurale e attuazione di



strumenti informativi nazionali e regionali volti a raccogliere conoscenze su architettura e paesaggio rurale, metodi e tecniche di intervento, trasferimento di buone pratiche e cultura del riuso";

VISTO l'esito della riunione del Nucleo PNRR Stato-Regioni dell'8 febbraio 2024, nell'ambito del Tavolo tecnico di confronto cultura, istituito ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTA la relazione datata 21 febbraio 2024, allegata alla nota prot. 6527 del 21 febbraio 2024, a firma del Direttore dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, dalla quale si rileva, in particolare, che:

- con nota del 15 luglio 2022, prot. Regione Liguria n. 507561, Regioni e Province Autonome, nella propria qualità di Soggetti attuatori, hanno chiesto un parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla possibilità di reclutare il personale avvalendosi delle procedure descritte e disciplinate dall'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4;
- con nota del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale 5 dicembre 2022, n. 264482, l'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità a valere sul PNRR dei costi sostenuti per il personale da impiegare nell'attuazione dei progetti finanziati da Regioni e Province autonome, precisando che "le relative spese saranno poste a carico delle risorse dell'investimento 2.2, già assegnate alle Regioni/Province autonome con DM del MIC ovvero con ulteriore provvedimento del MIC, previa intesa tra il medesimo MIC e le Regioni/PA";
- le risorse residue di alcune Regioni/Province Autonome non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di personale da reclutare ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, manifestandosi, dunque, la necessità di assegnare all'uopo risorse aggiuntive;
- le risorse residue di alcune Regioni/Province Autonome non consentono di coprire i costi relativi agli ulteriori progetti selezionati come meritevoli di finanziamento;
- prendendo atto della determinazione di cui sopra, l'Unità di Missione ha elaborato e condiviso con tutte le Regioni/Province Autonome una proposta di nuova ripartizione delle risorse;
- la proposta di nuova ripartizione formulata dall'Unità di Missione è stata approvata all'unanimità dal Tavolo tecnico di confronto in seno al Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito ai sensi dell'art.
  33, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 nel corso della riunione dell'8 febbraio 2024;
- con nota 12 febbraio 2024, prot. n. L1.2024.0000675, la Regione Lombardia ha comunicato di non volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dalla Circolare del Ministero dell'economia



- e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4 per il reclutamento delle risorse umane;
- con la nuova ripartizione, aggiornata in ragione di quanto comunicato dalla Regione Lombardia, sono attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma le risorse già impegnate a seguito della selezione dei progetti avvenuta con gli Avvisi pubblici e le risorse necessarie per il reclutamento del personale ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, per complessivi 534.986.570,03 euro, come risulta dalla seguente tabella:

Regioni e P. A.	Quote riparto PNRR	Nuova ripartizione
Abruzzo	1,60%	8.557.561,26 €
Basilicata	1,24%	6.640.616,22 €
Calabria	1,98%	10.609.473,13€
Campania	14,88%	79.591.888,84€
Molise	1,14%	6.082.912,71 €
Puglia	11,66%	62.389.159,78 €
Sardegna	5,80%	31.041.754,81 €
Sicilia	13,70%	73.302.926,99€
Totale Mezzogiorno	52,00%	278.216.293,73 €
Emilia Romagna	4,53%	24.250.141,78€
Friuli Venezia Giulia	1,42%	7.616.849,86€
Lazio	5,36%	28.656.885,47 €
Liguria	2,44%	13.037.190,87 €
Lombardia	4,82%	25.762.772,10€
Marche	1,78%	9.540.223,85€
Pr. Aut. Bolzano	0,95%	5.074.866,89€
Pr. Aut. Trento	1,45%	7.762.034,46 €
Piemonte	8,50%	45.472.040,46 €
Toscana	4,58%	24.486.422,22€
Umbria	1,73%	9.277.226,61€
Valle d'Aosta	0,47%	2.512.416,14 €
Veneto	9,97%	53.321.205,60 €
Totale Centro Nord	48,00%	256.770.276,30 €
Totale Italia	100,00%	534.986.570,03 €



- con la nuova ripartizione è garantito il rispetto di quanto stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le ulteriori risorse residue, pari a 55.013.429,97 euro, rientreranno nella disponibilità del Ministero della cultura.

RITENUTO di condividere la proposta riportata nella sopra citata relazione e, conseguentemente, procedere ad una nuova ripartizione delle risorse residue, già assegnate con decreto ministeriale 18 marzo 2022, n. 107, in modo da garantire a ciascuna Regione/Provincia Autonoma le ulteriori risorse necessarie ai fini del reclutamento di personale per il supporto operativo ai sensi della circolare MEF/RGS 18 gennaio 2022, n. 4 nonché le risorse per gli ulteriori progetti selezionati dai Soggetti attuatori come meritevoli di finanziamento;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

(Modifiche al Decreto Ministeriale 18 marzo 2022, n. 107, recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR")

- 1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2. L'art. 1 del Decreto Ministeriale 18 marzo 2022, n. 107 recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3), "Rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR" è sostituito dal seguente:

#### «Art. 1

# (Assegnazione delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 Componente 3 (M1C3) e, in particolare, per l'attuazione dell'Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" sono assegnate, secondo quanto riportato nella tabella seguente, risorse alle singole Regioni e Province Autonome, per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale nonché per il finanziamento dei progetti di reclutamento di personale per il supporto operativo



nella realizzazione degli interventi, ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4».

Regioni e P. A.	Quote riparto PNRR	Nuova ripartizione
Abruzzo	1,60%	8.557.561,26 €
Basilicata	1,24%	6.640.616,22 €
Calabria	1,98%	10.609.473,13 €
Campania	14,88%	79.591.888,84 €
Molise	1,14%	6.082.912,71 €
Puglia	11,66%	62.389.159,78 €
Sardegna	5,80%	31.041.754,81 €
Sicilia	13,70%	73.302.926,99 €
Totale Mezzogiorno	52,00%	278.216.293,73 €
Emilia Romagna	4,53%	24.250.141,78 €
Friuli Venezia Giulia	1,42%	7.616.849,86 €
Lazio	5,36%	28.656.885,47 €
Liguria	2,44%	13.037.190,87 €
Lombardia	4,82%	25.762.772,10 €
Marche	1,78%	9.540.223,85 €
Pr. Aut. Bolzano	0,95%	5.074.866,89 €
Pr. Aut. Trento	1,45%	7.762.034,46 €
Piemonte	8,50%	45.472.040,46 €
Toscana	4,58%	24.486.422,22 €
Umbria	1,73%	9.277.226,61 €
Valle d'Aosta	0,47%	2.512.416,14 €
Veneto	9,97%	53.321.205,60 €
Totale Centro Nord	48,00%	256.770.276,30 €
Totale Italia	100,00%	534.986.570,03 €

# 3. L'art. 5 del Decreto Ministeriale 18 marzo 2022, n. 107 è sostituito dal seguente:

### «Art. 5

# (Utilizzo delle economie)

1. Fermo restando l'obbligo di conseguimento di *milestone* e *target* associati all'intervento, della normativa in tema di aiuti di Stato e nel rispetto di quanto disposto dal comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente deve essere destinato alle Regioni del Mezzogiorno, eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella



disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR.»

# Art. 2 (Ulteriori disposizioni)

- 1. L'onere finanziario derivante dall'assegnazione di cui all'articolo 1, comma 2, complessivamente pari ad euro 534.986.570,03, grava sulle risorse assegnate con il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, Tabella A, che attribuisce al Ministero della cultura l'importo complessivo di euro 600 milioni per l'investimento 2.2. "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (codice PNRRM1C3I12.2).
- 2. Le risorse residue, pari a 55.013.429,97 euro, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura e con successivi provvedimenti si procederà alla loro ripartizione e allocazione.
- 3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasferite sulla contabilità speciale dedicata n. 6285, denominata PNRR-MINISTERO CULTURA secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 7 marzo 2024

IL MINISTRO